Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta **all'interrogazione parlamentare n.4 - 08215**, pubblicata sul R.S. 24.2.2005, con comunicazione prot. N. 1080 del 16.5.2005, ha chiarito quanto segue:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti Terrestri DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Prot. n. 1080

Roma, 16 maggio 2005

OGGETTO: Pneumatici invernali e catene da neve

omissis

...la vigente normativa già considera equivalente l'uso di catene da neve a quello di pneumatici da neve ai fini dell'osservanza dell'obbligo sancito dal combinato disposto degli articoli 146 decreto legislativo 285/92 e 122 comma 8 D.P.R. 495/92.

Non si ritiene pertanto che possano esservi incertezze interpretative nell'applicazione delle norme in questione.

Per quanto concerne poi la prospettata eventualità di modifiche al Codice della Strada volte ad introdurre l'obbligo di tenere sempre le catene a bordo dei veicoli, si deve osservare che tale eventuale norma non sarebbe comunque risolutiva del prospettato problema in quanto il previsto obbligo di equipaggiamento del veicolo durante la circolazione potrebbe riguardare solo i veicoli immatricolati in Italia essendo in contrasto con il diritto comunitario l'introduzione unilaterale in tale materia di norme nazionali cogenti *erga omnes*.

Si consideri inoltre che su alcuni tipi di autovetture date le loro caratteristiche costruttive non possono essere montate le catene da neve; tali autoveicoli pertanto dovrebbero essere sempre equipaggiati con pneumatici da neve.

Si ritiene, in conclusione, che in casi di straordinari eventi atmosferici, lo strumento maggiormente idoneo a limitare i disagi sia costituito dall'informazione sulle condizioni della viabilità.

omissis